

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 088/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 17 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia, Dr. Carmine Volpe – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.S.D. FILSPORT CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 95 BIS, COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8330/434PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011)**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011)

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. FilSPORT Castellana di Castellana Grotte (Bari) e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2) RICORSO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA ASTREA/ARZACHENA DEL 13.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 28.10.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL’A.S.D. SERRE ALBURNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE FERRAIOLI ALFONSO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Serre Alburni di Serre (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### III COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Piefrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Dr. Carmine Volpe – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO DELL’A.S. VALLE GRECANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE NISCEMI GAETANO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Valle Grecanica di Chorio di San Lorenzo (Reggio Calabria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DANIELE ROSSI SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/ATLETICO BOVILLE ERNICA DEL 30.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Boville Ernica di Boville Ernica (Frosinone), riduce la sanzione inflitta al calciatore Daniele Rossi a 8 (otto) giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELLA S.S.D. SPORTING TERNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCUCCI MARCO INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING TERNI/ PONTEVECCHIO DEL 30.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

La C.G.F. rinvia a data da destinarsi il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sporting Terni di Terni.

**7) RICORSO DEL CALC. GIOVANNI CAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FORTIS TRANI/CASERTANA CALCIO DEL 6.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni Campo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 17 novembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete